

Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2019, n. 26-9078

Attuazione dei gemellaggi di cui alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio e dei Campi Flegrei, rispettivamente del 14 febbraio 2014 e del 24 giugno 2016.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Visto il Decreto Legislativo 2 Gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile” pubblicato sulla G.U. n. 17 del 22/01/2018;

vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 concernente: “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”;

visto il documento “Scenari eruttivi e livelli d’allerta per il Vesuvio” (di seguito “Scenari”), trasmesso al Dipartimento della protezione civile il 13 aprile 2012, redatto dalla Commissione nazionale incaricata di provvedere all’aggiornamento dei piani di emergenza dell’area vesuviana e dell’area flegrea per il rischio vulcanico, nominata con decreto del Ministro dell’Interno delegato per il coordinamento della protezione civile rep. n. 1828 del 18 giugno 2002;

visto il rapporto finale, trasmesso al Dipartimento della protezione civile il 2 gennaio 2013, redatto dalla Gruppo di lavoro incaricato della definizione dello scenario di riferimento per il piano di emergenza dei Campi Flegrei per il rischio vulcanico, nominato con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile dell’11 maggio 2009;

preso atto che la Regione Campania e il Dipartimento della protezione civile, sulla base dei predetti documenti, hanno avviato le attività di competenza volte alla revisione dei Piani nazionali d’emergenza per il rischio Vesuvio e Campi Flegrei, nonché alla ridefinizione dei confini delle Zone rosse dei medesimi Piani, intese come aree da evacuare cautelativamente per salvaguardare le vite umane dagli effetti di una potenziale eruzione;

vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri “Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio” del 14 febbraio 2014 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 12 maggio 2014 - ed in particolare l’art. 2 in cui si dispone che, al fine di garantire l’assistenza alla popolazione dell’area vesuviana cautelativamente evacuata, ciascun comune della Zona rossa è gemellato con una Regione o Provincia Autonoma;

visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 2 febbraio 2015 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2015 recante “Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile inerenti l’aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell’evacuazione cautelativa della popolazione della “Zona rossa vesuviana” valide anche, fatti salvi i dovuti adattamenti relativi al territorio, per i Campi Flegrei, ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei” del 24 giugno 2016;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei” del 24 giugno 2016 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016 - ed in particolare l’art. 2 in cui si dispone che, al fine di garantire l’assistenza alla popolazione dell’area flegrea cautelativamente evacuata, ciascun comune della Zona rossa è gemellato con una Regione o Provincia Autonoma.

Richiamato che le sopra citate disposizioni prevedono che le Regioni e le Province Autonome rendano operativi i predetti gemellaggi mediante specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione Campania ed i comuni gemellati, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e provvedano ad elaborare specifici piani per il trasferimento e l'accoglienza della popolazione da assistere.

Preso atto, che:

- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Commissione speciale protezione civile, nella seduta tecnica congiunta con il Dipartimento della Protezione civile del 11 luglio 2013 e, successivamente, nella seduta politica del 19 febbraio 2014, ha approvato il metodo per il gemellaggio e l'abbinamento tra i Comuni della Zona rossa e le Regioni e Province autonome ai fini della distribuzione territoriale della popolazione vesuviana in caso di evacuazione;
- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Commissione speciale protezione civile, nella seduta tecnica congiunta con il Dipartimento della Protezione civile del 23 luglio 2015 e, successivamente, nella seduta politica del 11 febbraio 2016, ha approvato il metodo per il gemellaggio e l'abbinamento tra i Comuni della Zona rossa e le Regioni e Province autonome ai fini della distribuzione territoriale della popolazione flegrea in caso di evacuazione, al fine di assicurare e garantire un omogeneo e coerente svolgimento delle attività di pianificazione per l'allontanamento, il trasferimento e l'accoglienza della popolazione nello spirito di leale collaborazione che deve contraddistinguere le iniziative e le attività delle pubbliche amministrazioni, soprattutto in un ambito strategico e particolare quale quello della protezione civile.

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune.

Ritenuto riconducibile in tale ambito l'adozione di appositi protocolli d'intesa finalizzati alla definizione congiunta delle più opportune strategie per la condivisione delle metodologie e degli strumenti necessari per la compiuta attuazione del gemellaggio tra la Regione Piemonte ed i Comuni di Portici (NA) e di Napoli, rispettivamente per le pianificazioni legate al Rischio eruzione Vesuvio (Allegato A) e dei Campi Flegrei (Allegato B).

Dato atto che:

- le attività di cui ai predetti schemi di protocollo d'intesa, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante sostanziale (Allegati A e B), riguardano eventi di carattere nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile", e per fronteggiare i quali si procederà con le modalità e le risorse previste dall'art. 24 del medesimo decreto legislativo;
- la Regione Piemonte, nell'ambito delle attività relative alle modalità di attuazione del trasferimento e accoglienza della popolazione potenzialmente evacuabile, provvederà alla predisposizione di uno specifico schema di distribuzione, sul proprio territorio, della popolazione residente nelle Zone rosse, previa concertazione con gli Enti Locali piemontesi, con l'obiettivo di mantenere unite le comunità esistenti nel comune di partenza;
- il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione Piemonte;

vista la Legge regionale statutaria Piemontese 4 marzo 2005, n. 1;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1. approvare gli schemi di protocollo d'intesa finalizzati alla definizione congiunta delle più opportune strategie per la condivisione delle metodologie e degli strumenti necessari per la compiuta attuazione dei gemellaggi tra la Regione Piemonte ed i Comuni di Portici (NA) e di Napoli, rispettivamente per le pianificazioni legate al Rischio eruzione Vesuvio (Allegato A) e Campi Flegrei (Allegato B), entrambi allegati alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione Piemonte;
3. di demandare all'Assessore alla Protezione Civile pro tempore la stipula dei Protocolli d'intesa di cui al punto 1) del presente dispositivo;
4. di demandare, altresì, ad apposita disposizione della Giunta Regionale, gli eventuali rinnovi dei protocolli di cui all'art. 10, comma 2 degli schemi di protocollo allegati alla presente deliberazione;
5. di demandare al Settore Regionale Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 D) del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A)

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
LA REGIONE CAMPANIA
LA REGIONE PIEMONTE
IL COMUNE DI PORTICI.**

**PER RENDERE OPERATIVI I GEMELLAGGI DI CUI ALLA DIRETTIVA DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI “DISPOSIZIONI PER
L’AGGIORNAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA PER IL RISCHIO
VULCANICO DEL VESUVIO” DEL 14 FEBBRAIO 2014**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 28 del mese di maggio

tra

la Regione Campania – con sede in NAPOLI, Via S. Lucia, 81 (C.F 800.119.906.39) – di seguito “Regione”, nella persona di....., dott., delegato alla stipula del presente accordo con decreto n.del

la Regione PIEMONTE – con sede in TORINO, Piazza Castello, 165 (C.F 800.876.700.16) – di seguito “Regione gemellata”, nella persona di, dott., delegato alla stipula del presente accordo con decreto n.del

e

il Comune di PORTICI – con sede in Portici (NA), Via Campitelli 1 (C.F 800.159.806.36) – di seguito “Comune”, nella persona del Sindaco, dott. Vincenzo CUOMO,

VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 concernente: “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri “Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio” del 14 febbraio 2014 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 12 maggio 2014 - ed in particolare l’art. 2 in cui si dispone che, al fine di garantire l’assistenza alla popolazione dell’area vesuviana cautelativamente evacuata, ciascun comune della Zona rossa è gemellato con una Regione o Provincia Autonoma;

VISTO il documento “Scenari eruttivi e livelli d’allerta per il Vesuvio” (di seguito “Scenari”), trasmesso al Dipartimento della protezione civile il 13 aprile 2012, redatto dalla Commissione nazionale incaricata di provvedere all’aggiornamento dei piani di emergenza dell’area vesuviana e dell’area flegrea per il rischio vulcanico, nominata con decreto del Ministro dell’Interno delegato per il coordinamento della protezione civile rep. n. 1828 del 18 giugno 2002;

VISTA la Legge regionale statutaria Piemontese 4 marzo 2005, n. 1.;

VISTA la Legge Regionale di protezione civile 14 Aprile 2003 n. 7;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in particolare gli articoli 18 e seguenti, disciplinanti il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici;

ALLEGATO A)

VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 10 gennaio 2000, secondo il quale il trattamento delle informazioni e dei dati necessari alla pianificazione comunale di protezione, compresi i dati sensibili, nonché la comunicazione degli stessi ad altre istituzioni, quali il Dipartimento di protezione civile, le Prefetture, le Regioni e le Province, rientrano nei compiti istituzionali dei Comuni sulla base della vigente legislazione in materia di protezione civile e non richiedono il consenso degli interessati né l'autorizzazione del Garante;

CONSIDERATO che la Regione Campania e il Dipartimento della protezione civile, sulla base del predetto documento, hanno avviato le attività di competenza volte alla revisione del Piano nazionale d'emergenza e alla ridefinizione dei confini della Zona rossa del medesimo Piano, intesa come area da evacuare cautelativamente per salvaguardare le vite umane dagli effetti di una possibile eruzione in quanto ad alta probabilità di invasione di flussi piroclastici e elevato rischio di crolli delle coperture degli edifici per accumuli di depositi di materiale piroclastico;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 250 del 26 luglio 2013, concernente la "Delimitazione della zona rossa 1 e della zona rossa 2 del piano di emergenza dell'area vesuviana. Presa d'atto delle proposte comunali";

CONSIDERATO che la citata direttiva del 14 febbraio 2014 dispone altresì che le Regioni e le Province Autonome rendano operativi i predetti gemellaggi mediante specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione Campania ed i comuni gemellati, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e provvedano ad elaborare specifici piani per il trasferimento e l'accoglienza della popolazione da assistere;

CONSIDERATO, altresì, che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Commissione speciale protezione civile, nella seduta tecnica congiunta con il Dipartimento della Protezione civile del 11 luglio 2013 e, successivamente, nella seduta politica del 19 febbraio 2014, ha approvato il metodo per il gemellaggio e l'abbinamento tra i Comuni della Zona rossa e le Regioni e Province autonome ai fini della distribuzione territoriale della popolazione vesuviana in caso di evacuazione;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 2 febbraio 2015 - pubblicato sulla GU n. 75 del 31 marzo 2015 recante "Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile inerenti l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della "Zona rossa vesuviana";

RAVVISATA, la necessità di assicurare e garantire un omogeneo e coerente svolgimento delle attività di pianificazione per l'allontanamento, il trasferimento e l'accoglienza della popolazione nello spirito di leale collaborazione che deve contraddistinguere le iniziative e le attività delle pubbliche amministrazioni, soprattutto in un ambito strategico e particolare quale quello della protezione civile;

RITENUTO che sia possibile attuare rapporti di collaborazione e sinergie al fine di addivenire ad una condivisione delle metodologie e degli strumenti necessari per la compiuta attuazione del gemellaggio;

ACQUISITO il parere favorevole del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata Direttiva del 14 febbraio 2014;

DATO ATTO che le attività di cui al presente protocollo d'intesa riguardano eventi di carattere nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile", e per fronteggiare i quali si procederà con le modalità e le risorse previste dall'art. 24 del medesimo decreto legislativo;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1
(Premesse)

1. Le “premesse” costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa.

Articolo 2
(Obiettivi)

1. Con il presente Protocollo d’Intesa si definiscono gli accordi necessari a disciplinare le attività volte a rendere operativo il gemellaggio tra il Comune e la Regione gemellata, ai fini dell’allontanamento, trasferimento ed accoglienza della popolazione del Comune della Zona rossa vesuviana, in caso di ripresa dell’attività vulcanica del Vesuvio, sulla base delle linee guida emanate dal Dipartimento della protezione civile nelle “Indicazioni per l’aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa”.

Articolo 3
(Compiti della Regione Campania)

1. La Regione Campania si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle “Indicazioni per l’aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa”.
2. In particolare la Regione Campania, nell’ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare:
 - la partecipazione alle attività di raccordo conoscitivo e informativo tra amministratori e tecnici delle Amministrazioni;
 - il coordinamento della attività per la creazione di standard per lo scambio dei dati.

Articolo 4
(Compiti della Regione gemellata)

1. La Regione gemellata si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle “Indicazioni per l’aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa”.
2. In particolare la Regione gemellata, nell’ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare, con modalità individuate anche in successivi documenti attuativi:
 - il recepimento, l’aggiornamento telematico e la gestione dei dati della popolazione, con il coinvolgimento degli uffici competenti;
 - l’accesso ai servizi di base della popolazione ospitata;
 - la promozione di possibili iniziative volte a facilitare l’integrazione della popolazione ospitata nella comunità di accoglienza.

Articolo 5
(Compiti del Comune)

1. Il Comune si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle “Indicazioni per l’aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa”.
2. In particolare il Comune, nell’ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si

ALLEGATO A)

impegna ad assicurare, con modalità individuate anche in successivi documenti attuativi:

- la trasmissione e l'aggiornamento telematico dei dati anagrafici e delle altre banche dati della popolazione del comune alla Regione gemellata;
- la trasmissione e l'aggiornamento delle informazioni di carattere sanitario della popolazione del comune alla Regione gemellata, in raccordo con l'Azienda sanitaria competente per territorio;
- la trasmissione e l'aggiornamento dei dati per la continuità dell'attività scolastica della popolazione del comune alla Regione gemellata, in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 6

(Compiti di Comune e Regione gemellata)

1. Il Comune e la Regione gemellata, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, provvedono:
 - al raccordo conoscitivo e informativo tramite la programmazione di periodici incontri tra amministratori e tecnici delle Amministrazioni;
 - alla definizione delle modalità di condivisione dei dati.
2. Il Comune e la Regione gemellata, nell'ambito delle attività relative alle modalità di attuazione del trasferimento e accoglienza della popolazione, provvedono altresì:
 - alla predisposizione di uno specifico schema di distribuzione della popolazione del Comune della Zona rossa nel territorio regionale di accoglienza, teso a mantenere unite le comunità esistenti nel comune di partenza;
 - alla predisposizione di Accordi e "gemellaggi" tra le associazioni di volontariato del Comune e della Regione gemellata.

Articolo 7

(Tutela dati personali)

1. Le parti si impegnano a perseguire gli obiettivi del presente protocollo d'intesa nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici.

Articolo 8

(Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività)

1. Per garantire il corretto e costante svolgimento delle attività previste nel presente Protocollo d'Intesa, è costituito un Gruppo di Lavoro, con funzioni di monitoraggio.
2. Il Gruppo di Lavoro è costituito da un referente designato da ciascuna delle Amministrazioni firmatarie. La partecipazione a tale Gruppo di lavoro è a titolo gratuito.
3. Al termine di ciascun anno il Gruppo di Lavoro redige una sintetica relazione sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da inoltrare ai competenti vertici delle rispettive amministrazioni, segnalando eventuali problemi ed individuando le possibili soluzioni. Detta relazione viene inoltrata per opportuna informazione al Dipartimento della protezione civile.

Articolo 9

(Costi delle operazioni disciplinate dal Protocollo)

1. Alla copertura delle spese emergenziali, a cui ciascun ente ed amministrazione è chiamato a far fronte, si provvede con gli strumenti conseguenti la dichiarazione dello stato d'emergenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel limite delle risorse stanziato.

ALLEGATO A)

2. Restano a carico dei bilanci ordinari delle singole amministrazioni ed enti i costi connessi con le attività di pianificazione e coordinamento che vanno sviluppate ordinariamente e durante la Fase operativa I di Attenzione.

Articolo 10
(Entrata in vigore e durata)

1. Il presente Protocollo ha la durata di 5 anni dalla data della stipula, e può essere rinnovato, agli stessi patti e condizioni, previo scambio di corrispondenza tra le parti, entro la scadenza naturale dello stesso.
2. Il presente Protocollo è stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'articolo 15, comma 2 bis della legge 241/90.

Regione CAMPANIA

Regione PIEMONTE

Comune di PORTICI

ALLEGATO B)

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
LA REGIONE CAMPANIA
LA REGIONE PIEMONTE
IL COMUNE DI NAPOLI**

**PER RENDERE OPERATIVI I GEMELLAGGI DI CUI ALDECRETO DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI “DISPOSIZIONI PER L’AGGIORNAMENTO DELLA
PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA PER IL RISCHIO VULCANICO DEI CAMPI
FLEGREI” DEL 24 GIUGNO 2016**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 28 del mese di maggio

tra

la Regione Campania – con sede in NAPOLI, Via S. Lucia, 81 (C.F 800.119.906.39) – di seguito “Regione”, nella persona di....., dott., delegato alla stipula del presente accordo con decreto n.del

la Regione PIEMONTE – con sede in TORINO, Piazza Castello, 165 (C.F 800.876.700.16) – di seguito “Regione gemellata”, nella persona di, dott., delegato alla stipula del presente accordo con decreto n.del

e

il Comune di NAPOLI – con sede in Palazzo San Giacomo, piazza Municipio, (C.F 800.148.906.38) – di seguito “Comune”, nella persona del Sindaco, dott. Luigi DE MAGISTRIS,

VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 concernente: “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei” del 24 giugno 2016 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016 - ed in particolare l’art. 2 in cui si dispone che, al fine di garantire l’assistenza alla popolazione dell’area flegrea cautelativamente evacuata, ciascun comune della Zona rossa è gemellato con una Regione o Provincia Autonoma;

VISTA la Legge regionale statutaria Piemontese 4 marzo 2005, n. 1.;

VISTA la Legge Regionale di protezione civile 14 Aprile 2003 n. 7;

VISTO il rapporto finale, trasmesso al Dipartimento della protezione civile il 2 gennaio 2013, redatto dalla Gruppo di lavoro incaricato della definizione dello scenario di riferimento per il piano di emergenza dei Campi Flegrei per il rischio vulcanico, nominato con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile dell’11 maggio 2009;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in particolare gli articoli 18 e seguenti, disciplinanti il trattamento di dati personali da parte di

ALLEGATO B)

soggetti pubblici;

VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 10 gennaio 2000, secondo il quale il trattamento delle informazioni e dei dati necessari alla pianificazione comunale di protezione, compresi i dati sensibili, nonché la comunicazione degli stessi ad altre istituzioni, quali il Dipartimento di protezione civile, le Prefetture, le Regioni e le Province, rientrano nei compiti istituzionali dei Comuni sulla base della vigente legislazione in materia di protezione civile e non richiedono il consenso degli interessati né l'autorizzazione del Garante;

CONSIDERATO che la Regione Campania e il Dipartimento della protezione civile, sulla base del predetto documento, hanno avviato le attività di competenza volte alla revisione del Piano nazionale d'emergenza e alla ridefinizione dei confini della Zona rossa del medesimo Piano, intesa come area da evacuare cautelativamente per salvaguardare le vite umane dagli effetti di una possibile eruzione in quanto ad alta probabilità di invasione di flussi piroclastici;

VISTA la delibera della Giunta Regionale Campania n. n. 669 del 23 dicembre 2014, concernente "Rischio vulcanico in area Flegrea. Delimitazione della Zona rossa. Presa d'atto delle proposte comunali";

CONSIDERATO che il citato decreto del 24 giugno 2016 dispone altresì che le Regioni e le Province Autonome rendano operativi i predetti gemellaggi mediante specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione Campania ed i comuni gemellati, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e provvedano ad elaborare specifici piani per il trasferimento e l'accoglienza della popolazione da assistere;

CONSIDERATO, altresì, che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Commissione speciale protezione civile, nella seduta tecnica congiunta con il Dipartimento della Protezione civile del 23 luglio 2015 e, successivamente, nella seduta politica del 11 febbraio 2016, ha approvato il metodo per il gemellaggio e l'abbinamento tra i Comuni della Zona rossa e le Regioni e Province autonome ai fini della distribuzione territoriale della popolazione flegrea in caso di evacuazione;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 2 febbraio 2015 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2015 recante "Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile inerenti l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della "Zona rossa vesuviana" valide, fatti salvi i dovuti adattamenti relativi al territorio, per i Campi Flegrei, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei" del 24 giugno 2016;

RAVVISATA, la necessità di assicurare e garantire un omogeneo e coerente svolgimento delle attività di pianificazione per l'allontanamento, il trasferimento e l'accoglienza della popolazione nello spirito di leale collaborazione che deve contraddistinguere le iniziative e le attività delle pubbliche amministrazioni, soprattutto in un ambito strategico e particolare quale quello della protezione civile;

RITENUTO che sia possibile attuare rapporti di collaborazione e sinergie al fine di addivenire ad una condivisione delle metodologie e degli strumenti necessari per la compiuta attuazione del gemellaggio;

ACQUISITO il parere favorevole del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 2 del sopra citato Decreto del 24 giugno 2016;

DATO ATTO che le attività di cui al presente protocollo d'intesa riguardano eventi di carattere nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile", e per fronteggiare i quali si procederà con le modalità e le risorse previste dall'art. 24 del medesimo decreto legislativo;

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Premesse)

1. Le “premesse” costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa.

Articolo 2
(Obiettivi)

1. Con il presente Protocollo d’Intesa si definiscono gli accordi necessari a disciplinare le attività volte a rendere operativo il gemellaggio tra il Comune e la Regione gemellata, ai fini dell’allontanamento, trasferimento ed accoglienza della popolazione del Comune della Zona rossa flegrea, in caso di ripresa dell’attività vulcanica dei Campi Flegrei, sulla base delle linee guida emanate dal Dipartimento della protezione civile nelle “Indicazioni per l’aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa”.

Articolo 3
(Compiti della Regione Campania)

1. La Regione Campania si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle “Indicazioni per l’aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa”.
2. In particolare la Regione Campania, nell’ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare:
 - la partecipazione alle attività di raccordo conoscitivo e informativo tra amministratori e tecnici delle Amministrazioni;
 - il coordinamento della attività per la creazione di standard per lo scambio dei dati.

Articolo 4
(Compiti della Regione gemellata)

1. La Regione gemellata si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle “Indicazioni per l’aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa”.
2. In particolare la Regione gemellata, nell’ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare, con modalità individuate anche in successivi documenti attuativi:
 - il recepimento, l’aggiornamento telematico e la gestione dei dati della popolazione, con il coinvolgimento degli uffici competenti;
 - l’accesso ai servizi di base della popolazione ospitata;
 - la promozione di possibili iniziative volte a facilitare l’integrazione della popolazione ospitata nella comunità di accoglienza.

Articolo 5
(Compiti del Comune)

1. Il Comune si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle “Indicazioni per l’aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa”.

ALLEGATO B)

2. In particolare il Comune, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare, con modalità individuate anche in successivi documenti attuativi:
 - la trasmissione e l'aggiornamento telematico dei dati anagrafici e delle altre banche dati della popolazione del comune alla Regione gemellata;
 - la trasmissione e l'aggiornamento delle informazioni di carattere sanitario della popolazione del comune alla Regione gemellata, in raccordo con l'Azienda sanitaria competente per territorio;
 - la trasmissione e l'aggiornamento dei dati per la continuità dell'attività scolastica della popolazione del comune alla Regione gemellata, in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 6 (Compiti di Comune e Regione gemellata)

1. Il Comune e la Regione gemellata, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, provvedono:
 - al raccordo conoscitivo e informativo tramite la programmazione di periodici incontri tra amministratori e tecnici delle Amministrazioni;
 - alla definizione delle modalità di condivisione dei dati.
2. Il Comune e la Regione gemellata, nell'ambito delle attività relative alle modalità di attuazione del trasferimento e accoglienza della popolazione, provvedono altresì:
 - alla predisposizione di uno specifico schema di distribuzione della popolazione del Comune della Zona rossa nel territorio regionale di accoglienza, teso a mantenere unite le comunità esistenti nel comune di partenza;
 - alla predisposizione di Accordi e "gemellaggi" tra le associazioni di volontariato del Comune e della Regione gemellata.

Articolo 7 (Tutela dati personali)

1. Le parti si impegnano a perseguire gli obiettivi del presente protocollo d'intesa nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici.

Articolo 8 (Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività)

1. Per garantire il corretto e costante svolgimento delle attività previste nel presente Protocollo d'Intesa, è costituito un Gruppo di Lavoro, con funzioni di monitoraggio.
2. Il Gruppo di Lavoro è costituito da un referente designato da ciascuna delle Amministrazioni firmatarie. La partecipazione a tale Gruppo di lavoro è a titolo gratuito.
3. Al termine di ciascun anno il Gruppo di Lavoro redige una sintetica relazione sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da inoltrare ai competenti vertici delle rispettive amministrazioni, segnalando eventuali problemi ed individuando le possibili soluzioni. Detta relazione viene inoltrata per opportuna informazione al Dipartimento della protezione civile.

Articolo 9 (Costi delle operazioni disciplinate dal Protocollo)

1. Alla copertura delle spese emergenziali, a cui ciascun ente ed amministrazione è chiamato a far fronte, si provvede con gli strumenti conseguenti la dichiarazione dello stato d'emergenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel limite delle risorse stanziare.

ALLEGATO B)

2. Restano a carico dei bilanci ordinari delle singole amministrazioni ed enti i costi connessi con le attività di pianificazione e coordinamento che vanno sviluppate ordinariamente e durante la Fase operativa I di Attenzione.

Articolo 10
(Entrata in vigore e durata)

1. Il presente Protocollo ha la durata di 5 anni dalla data della stipula, e può essere rinnovato, agli stessi patti e condizioni, previo scambio di corrispondenza tra le parti, entro la scadenza naturale dello stesso.
2. Il presente Protocollo è stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'articolo 15, comma 2 bis della legge 241/90.

Regione CAMPANIA

Regione PIEMONTE

Comune di NAPOLI
